



Parco di Portofino

REGOLAMENTO DEI LITORALI E DELLE ATTREZZATURE PER LA BALNEAZIONE
(ART. 4 comma 3 lettera i) delle Norme di attuazione del Piano del Parco Naturale
Regionale di Portofino)
approvato con Delibera di Consiglio n. 3 del 26/01/2008

CAPO I
FINALITA' E OGGETTO

Art. 1

Oggetto

1. Il presente regolamento è redatto secondo le previsioni del Piano del Parco Naturale Regionale di Portofino, approvato con Deliberazione di Consiglio Regionale del 26/06/2002 n. 33 e riguarda la regolamentazione degli interventi di sistemazione dei litorali e dei ripascimenti degli arenili nonché la disciplina delle attrezzature stagionali per la balneazione. Fatto salvo quanto disposto dalla legislazione nazionale e regionale vigente in materia, in particolare per quanto riguarda le durate delle stagioni balneare ed elioterapica che sono determinate dai Comuni territorialmente competenti.

Art. 2

Finalità

1. La presente normativa regola gli interventi relativi ai litorali, nel rispetto delle seguenti finalità:
 - a) conservare, riqualificare e valorizzare le caratteristiche paesistiche, culturali, ambientali e naturalistiche, della costa del Parco;
 - b) tutelare gli habitat naturali e subnaturali presenti o potenzialmente insediabili nel pSIC IT1632603 "Parco di Portofino", al fine di garantire o ripristinare uno stato conservativo soddisfacente. Sono in particolare tutelati quelli elencati dalla direttiva 92/43 (c.d. direttiva "Habitat"):
 1. 1170 "Scogliere"
 2. 1210 "Vegetazione annua delle linee di deposito marine"
 3. 1240 "Scogliere con vegetazione delle coste mediterranee con specie endemiche di *Limonium*"
 - c) consentire la fruizione dei litorali a scopi scientifici, didattici e turistici, organizzandola e regolamentandola nelle forme più pertinenti alle esigenze di

- conservazione e tutela degli equilibri ecologici, ambientali e paesaggistici della costa del Parco;
- d) riqualificare il sistema degli accessi pedonali al litorale esistenti con particolare riferimento al superamento delle barriere architettoniche.

CAPO II AMBITO D'APPLICAZIONE

Art. 3

Zonizzazione

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano ai territori litoranei, individuati nella cartografia allegata, del Parco Naturale Regionale di Portofino come definito dalla l.r. 03/09/2001 n. 29, ad esclusione della zona L3 area portuale di Portofino.

Art. 4

Opere

1. Nei territori litoranei del parco operano i regolamenti di settore previsti dal Piano del Parco, il presente regolamento norma gli interventi di sistemazione dei litorali e dei ripascimenti degli arenili nonché le strutture e le attrezzature finalizzate alla fruizione dei litorali, e in particolare:
 - a) le opere di difesa della costa e gli interventi di ripascimento;
 - b) strutture per l'accosto, l'ormeggio, l'alaggio e il rimessaggio delle imbarcazioni;
 - c) le opere finalizzate alla fruizione del litorale con particolare riferimento agli accessi ed ai camminamenti;
 - d) le attrezzature stagionali finalizzate alla ricezione turistica balneare ed elioterapica quali: passerelle per l'accesso al mare, passatoioe, recinzioni, bar, ristoranti, cabine, servizi igienici, impianti stagionali per la produzione acqua calda, arredo urbano;
 - e) qualsiasi tipo di struttura e di sistemazione relativa alla razionalizzazione ed adeguamento alle vigenti norme d'igiene delle reti e scarichi fognari quali: condotte, opere per il trattamento primario e/o secondario dei reflui.
2. All'interno del perimetro delle zone costiere, così come individuate dal precedente art. 3, è vietata la costruzione di qualsiasi manufatto non stagionale costituente volume edilizio, nonché modificare in modo permanente tratti di arenili o scogliere, al fine di realizzare nuove superfici utili per la balneazione.
3. All'interno della zona L1 Punta Pedale-Punta Cervara, eventuali interventi finalizzati alla razionalizzazione ed al potenziamento dello spazio utile alla balneazione, ferma restando l'impossibilità di realizzare manufatti di servizio a carattere non stagionale, potranno essere consentiti attraverso la formazione di appositi S.U.A. comprensivi della valutazione di incidenza ambientale sul sic marino e che dovranno prevedere di ricreare l'habitat 1210 (ex All. 1 Direttiva 92/43), su una superficie pari almeno al 5% della superficie totale interessata.
4. Per le zone L3 Paraggi, L4 San Fruttuoso e L5 Porto Pidocchio si rimanda a quanto già previsto dal Piano del Parco e dal Piano di Recupero Ambientale, come specificato dagli artt. 21, 22 e 23 del presente regolamento.

CAPO III
CRITERI DI SALVAGUARDIA E GESTIONE DELLA COSTA

Art. 5

Zona di Riserva Integrale

1. Nella zona A, come definita dal Piano del Parco, fatti salvi gli eventuali interventi di soccorso, per garantire la pubblica incolumità, nonché lo spegnimento degli incendi, il monitoraggio scientifico ed eventuali interventi a carattere eccezionale finalizzati a rimuovere fattori esogeni che possano compromettere l'integrità ecologico-ambientale della Riserva, è vietata qualsiasi opera o attività al fine di non contrastare l'evoluzione naturale della linea di costa e le dinamiche degli habitat esistenti.

Art. 6

Zona di Riserva Orientata

1. Nella zona B1, come definita dal Piano del Parco, fatto salvo quanto indicato all'art. 7 delle Norme di Attuazione del Piano del Parco, è vietata qualsiasi opera o intervento, ad eccezione della manutenzione, con esclusione di modifiche ed ampliamenti degli eventuali volumi e superfici esistenti, al fine di non contrastare l'evoluzione della linea di costa e le dinamiche degli habitat esistenti.

Art. 7

Aree di protezione e aree di sviluppo

1. Nelle aree C1, C2, D1 e D2 del Piano del Parco, salvo quanto previsto dal successivo art. 10 comma 3, è consentito il mantenimento della linea di costa, anche con interventi di tipo strutturale, con la finalità di:
 - a) mantenere e qualificare i siti di dimostrato interesse ambientale e paesaggistico;
 - b) mantenere ed adeguare le strutture d'accosto esistenti;
 - c) mantenere le spiagge tradizionalmente utilizzate per il turismo balneare ed elioterapico;
 - d) mantenere, adeguare e riqualificare le strutture finalizzate alla salvaguardia della pubblica incolumità e delle strutture, anche private, esistenti;
2. La progettazione esecutiva degli interventi deve essere corredata da una relazione paesaggistica e da uno studio che contenga lo stato di fatto e di progetto dei parametri ecologici e geologico-marini, con le prescrizioni per la salvaguardia dell'ecosistema marino e per il mantenimento delle caratteristiche granulometriche.
3. La richiesta di nullaosta dovrà essere presentata già corredata dalle autorizzazioni che derivano dal rispetto della normativa vigente, rilasciate dagli altri Enti competenti in materia.
4. Entro 60 giorni dall'ultimazione dei lavori dovrà essere prodotto idoneo certificato di collaudo che attesti la corrispondenza del materiale utilizzato con quello autorizzato, pena la decadenza del nullaosta.

**CAPO IV
CRITERI ESECUTIVI**

Art. 8

Strutture di accosto.

1. Non è consentita la costruzione di nuove strutture di accosto.
2. Per le strutture di accosto esistenti, ovvero i moli in calcestruzzo, i pennelli in scogliera, le banchine e i pontili saldamente ancorati alla costa e/o ai fondali, sono ammessi gli interventi di cui alle lettere a), b) e c) del Comma 1° dell'Art. 3 del T.U. del 06/06/01 N. 380.
3. Sono ammesse modeste modifiche di sagoma, di superficie utile, di quota, purché le stesse non eccedano il 5% delle dimensioni esistenti, una sola volta nell'arco temporale di validità del Piano del Parco, fatto salvo quanto previsto dagli Artt. 22 e 23 del presente regolamento
4. Nel caso in cui gli interventi di cui ai commi precedenti riguardino strutture in cemento armato, le stesse dovranno essere rivestite con doghe in legno o lastre di pietra posate "a correre" (litotipo calcari dell'Antola). Non è ammessa la posa di lastre di pietra con la tecnica dell'"opus incertum".

Art. 9

Rampe d'alaggio delle barche.

1. Non è consentita la costruzione di nuove rampe di alaggio permanenti.
2. E' ammessa la posa di rampe di alaggio realizzate con traverse in legno, non permanentemente installate ma semplicemente appoggiate alle spiagge, l'intervento non è soggetto al rilascio di alcuna nullaosta da parte dell'Ente Parco.
3. Per gli alaggi in calcestruzzo, già realizzati ed utilizzati antecedentemente alla data d'approvazione del presente Regolamento, sono ammessi gli interventi di cui alle lettere a), b) e c) del Comma 1° dell'Art. 3 del T.U. del 06/06/01 N. 380, e qualora siano oggetto di manutenzione dovranno essere rivestiti con lastre di pietra posate "a correre" (litotipo calcari dell'Antola). Non è ammessa la posa di lastre di pietra con la tecnica dell'"opus incertum".
4. Il rimessaggio delle imbarcazioni a terra è consentito esclusivamente nei siti di Porto Pidocchio, S. Fruttuoso, Portofino e Niasca. E' vietata la costruzione e l'installazione di qualsiasi tipo di struttura o attrezzatura, anche temporanea, necessaria al ricovero e al rimessaggio delle imbarcazioni.

Art. 10

Opere di difesa della costa e interventi di ripascimento

1. I ripascimenti stagionali regolamentati dai "Criteri generali da osservarsi nella progettazione degli interventi di ripascimento stagionali", approvati con D.G.R. n° 222/03 e successive modificazioni ed integrazioni, sono ammessi e non necessitano di preventivo nullaosta da parte dell'Ente Parco. E' fatto comunque obbligo, a chi né ha titolo, di comunicare all'Ente l'esecuzione degli interventi almeno 20 giorni prima l'inizio degli stessi.

2. Sono ammessi gli interventi di ripascimento di tipo strutturale, finalizzati al mantenimento della linea di costa, come definita nella cartografia allegata al presente regolamento, subordinati al rilascio di apposito nullaosta.
3. Per la realizzazione di opere di difesa della costa e di ripascimenti strutturali è consentito esclusivamente l'utilizzo di conglomerato (puddinga) e/o di calcari marnosi. Qualora non sia possibile reperire materiali di idonee dimensioni è consentito l'uso di litotipi chimicamente e cromaticamente compatibili.
4. La progettazione esecutiva degli interventi deve essere corredata da uno studio che contenga lo stato di fatto e di progetto dei parametri ecologici e geologico-marini, con le prescrizioni per la salvaguardia dell'ecosistema marino e per il mantenimento delle caratteristiche granulometriche.

Art. 11

Interventi finalizzati all'accessibilità dei litorali.

1. Per gli accessi esistenti alle spiagge e alle scogliere, in collegamento con la viabilità pubblica, le proprietà private e per gli accessi di pertinenza delle strutture alberghiere sono ammessi gli interventi di cui alle lettere a), b) e c) del Comma 1° dell'Art. 3 del T.U. del 06/06/01 N. 380.
2. Nel caso di ripristino o recupero di scale in muratura, le stesse dovranno essere interamente rivestite in pietra con l'impiego di calcari marnosi. Le pedate potranno essere eseguite anche in legno con lavorazione antisdrucchio

Art. 12

Pedane e passerelle per l'accesso al mare e di servizio agli stabilimenti.

1. In corrispondenza dei seguenti siti è consentita l'installazione stagionale di passerelle per la balneazione e per facilitare l'ingresso dei bagnanti al mare:
 - zona L1 Punta Pedale – Punta Cervara;
 - zona L2 Paraggi;
 - zona L5 Porto Pidocchio;
 - zona L6 spiaggia dell'Hotel Cenobio dei Dogi.
2. Dette passerelle potranno essere costituite da pedane in legno o tappeti in corda aventi larghezza massima di m 1,20, appoggiati a terra senza strutture di ancoraggio.

Art. 13

Pontili vincolati ai fondali.

1. Per i pontili esistenti vincolati ai fondali sono ammessi gli interventi di cui alle lettere a), b) e c) del Comma 1° dell'Art. 3 del T.U. del 06/06/01 N. 380. Nel caso in cui l'intervento preveda la sostituzione della struttura, questa dovrà essere costruita in maniera tale da essere interamente smontabile al termine della stagione balneare, ed i materiali da utilizzare dovranno essere il legno e l'acciaio.
2. È vietata l'installazione di qualsiasi tipo di struttura e/o impianto, posto in elevazione dal piano di calpestio delle passerelle stesse.

3. Non è consentita la realizzazione di nuove strutture permanentemente vincolate ai fondali su tutto il tratto costiero del Parco di Portofino, fatto salvo quanto previsto dal precedente Art. 4 comma 3.

Art. 14

Pontili galleggianti.

1. E' consentita l'installazione, a carattere stagionale, di pontili galleggianti nei seguenti siti:
 - a) Zona L1.a, ripascimento di Punta dell'Ago, in numero pari a uno;
 - b) Zona L1.b, ripascimento di Punta Pedale, in numero pari a uno;
 - c) Zona L1.c, nel tratto compreso tra Punta Pedale e Punta della Cervara, in numero non superiore a tre.;
 - d) Zona L6, lungo la spiaggia dell'Hotel Cenobio dei Dogi in numero pari a uno.
2. I pontili galleggianti dovranno essere del tipo modulare con impalcato di legno. La lunghezza massima di dette passerelle non potrà superare i 12 m e la larghezza di 1,2 m; l'altezza dal pelo d'acqua non dovrà essere superiore a 0,7 m.
3. Gli ancoraggi sulle scogliere dovranno essere realizzati senza l'impiego di opere in calcestruzzo che, qualora risultassero indispensabili, non potranno avere ingombri superiori a cm 30 x 30 x 30.
4. Nelle spiagge è consentito ancorare le strutture mediante idonei dispositivi che siano comunque posti al di sotto del piano dell'arenile, con ricoprimento non inferiore a metri 1,00.
5. È possibile raccordare le suddette strutture alla spiaggia o alla scogliera tramite passerelle mobili che dovranno avere le stesse caratteristiche tipologiche dei pontili.
6. È vietata l'installazione di qualsiasi tipo di struttura e/o impianti, in elevazione dal piano di calpestio dei pontili galleggianti.

Art. 15

Strutture di separazione tra concessionari

1. E' consentita la realizzazione di delimitazioni tra aree in concessione a stabilimenti balneari, spiagge libere attrezzate, spiagge libere e corridoi d'accesso al mare che dovranno comunque garantire l'accesso alla cosiddetta fascia di libero transito, ed essere realizzate con semplici strutture "a giorno" costituite in legno e corda, di altezza massima m 1,20 che non precludano le visuali lungo la spiaggia; sono in ogni caso vietate delimitazioni in rete metallica, cordoli in cemento con ringhiere o in altri elementi che producano analoghi "effetti barriera" che, se già esistenti, andranno opportunamente sostituiti.

Art.16

Ringhiere e parapetti.

1. I parapetti e le ringhiere a protezione degli accessi alle spiagge e alle scogliere, nonché a servizio delle piattaforme dei bar e degli stabilimenti balneari dovranno essere del tipo alla "marinara" ed avere un'altezza minima di 1,00 m dal piano di calpestio. I montanti e i correnti potranno essere costruiti con barre tonde

metalliche, quelle verticali dovranno essere dotate d'anelli di passaggio dei correnti, o analogamente a quanto descritto all'Art. precedente potranno essere realizzati in legno e corda.

Art.17

Aree coperte.

1. E' consentita l'installazione a carattere stagionale, nelle aree già oggetto di precedente autorizzazione, di strutture per la formazione di zone protette dal soleggiamento e dagli agenti atmosferici in genere.
2. Detti manufatti dovranno essere realizzati con pavimentazione in legno a doghe, strutture portanti in ferro battuto, legno o acciaio colorato in tinta "canna di fucile" e con coperture in tela, escludendo qualsiasi tamponamento laterale e comunque realizzati con modalità esecutive tali da consentirne la facile e completa rimozione al termine della stagione balneare e/o elioterapica, come definita dall'ordinanza di disciplina delle attività balneari emessa dai competenti Uffici Comunali del Demanio Marittimo.

Art. 18

Bar, servizi igienici e cabine

1. In corrispondenza dei seguenti siti è consentita l'installazione stagionale di chioschi per bar, servizi igienici e cabine connessi alle attività turistico balneari:
 - zona L1 Punta Pedale – Punta Cervara);
 - zona L5 Porto Pidocchio;
 - zona L6 spiaggia dell'Hotel Cenobio dei Dogi.
2. La superficie occupata dai suddetti volumi di servizio non può superare il 20% dell'area in concessione e comunque non eccedere i 50 mq di superficie coperta; tale limite può essere derogato in caso di superfici maggiori già concesse al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento.
3. Le strutture suddette dovranno avere la struttura portante in acciaio o legno e i tamponamenti e le coperture in legno o tela. Nel caso di nuova installazione, al fine di realizzare un sedime artificiale per le suddette opere, è consentita la realizzazione di pedane e palafitte di legno, purché le stesse non costituiscano intralcio alla libera visuale del mare. La superficie massima di tali strutture non dovrà eccedere del 25% quella strettamente necessaria all'installazione delle strutture stagionali suddette;
4. I servizi igienici, anche del tipo "chimico", dovranno essere inseriti ed integrati all'interno delle strutture a loro dedicate, o comunque, se installati nei fornici stradali, nascosti alla vista mediante tamponamenti di legno.
5. Tutte le suddette strutture potranno permanere sulle spiagge e sui litorali solamente per la durata della stagione balneare, compresa l'eventuale estensione, prevista dall'ordinanza di disciplina delle attività balneari emessa dai competenti Uffici Comunali del Demanio Marittimo, in merito allo svolgimento dell'attività elioterapica

Art. 19

Impianti per il riscaldamento acqua sanitaria e produzione energia elettrica.

1. E' consentita la realizzazione e l'installazione di collettori solari per la produzione dell'acqua calda sanitaria e di pannelli fotovoltaici per la produzione dell'energia elettrica funzionale all'esercizio dello stabilimento. Tali impianti dovranno essere integrati all'interno della sagoma delle coperture delle strutture autorizzate.

Art. 20

Sistemazione degli arenili nel periodo invernale.

1. Al termine d'ogni stagione balneare tutte le attrezzature stagionali (ad esempio pontili, chioschi, cabine, servizi igienici, presidi per i disabili, tende, ecc...) dovranno essere interamente smontate ed allontanate dalle spiagge e dai litorali, potranno essere mantenute le eventuali parti delle strutture che risultassero completamente interrare.
2. I fornici presenti sotto la S.P. 227, il cui uso è regolato dalle relative concessioni demaniali, possono essere utilizzati, anche durante il periodo di chiusura dell'attività balneare, in numero pari a due per concessionario, con il limite massimo di quattro fornici chiusi nella zona L1 Punta Pedale - Punta Cervara, di cui almeno uno da adibirsi a servizi igienici pubblici, i tamponamenti dovranno avere le seguenti caratteristiche tecniche:
 - a) muro in pietra, con tessitura e materiali identici a quelli dei muri di sostegno della S.P.227, di altezza massima pari a m 1,00;
 - b) infissi in legno a doghe verticali in tinta naturale;
 - c) il filo esterno delle suddette opere dovrà essere arretrato di almeno 10 cm rispetto alla muratura esistente
3. I titolari di concessione per l'elioterapia potranno mantenere, durante l'esercizio dell'attività stessa, il 50 % delle cabine utilizzate nella stagione balneare.

Art. 21

Norma speciale per la zona L2 Paraggi.

1. La disciplina urbanistico edilizia di questa zona sarà contenuta nello Studio Organico d'Insieme previsto dall'Art. 11 comma 4 lettera b) del Piano del Parco naturale Regionale di Portofino
2. Fino all'entrata in vigore del suddetto S.O.I. sono consentiti gli interventi di cui alle lettere a) e b) comma 1 dell'art. 3 del T.U. Edilizia approvato con Dlgs. N. 380 del 06/06/01.

Art. 22

Norma speciale per la zona L4 S. Fruttuoso di Camogli.

1. Gli interventi in questo ambito sono individuati nel progetto di recupero paesistico-ambientale elaborato dall'Ente Parco ai sensi della l.r. 11/09/92 n. 26 ed approvato nell'ambito dell'Accordo di programma stipulato in data 6/11/96 e s.m.i. .

Art. 23

Norma speciale per la zona L5 Porto Pidocchio.

1. Oltre alla manutenzione ordinaria e straordinaria, è consentito l'adeguamento funzionale e dimensionale dell'approdo di Porto Pidocchio.
2. Il prolungamento del molo, compreso il tratto già esistente, potrà avere i seguenti ingombri massimi:
lunghezza = 15,00 m
larghezza = 3,00 m

Art. 24

Criteri di salvaguardia del SIC

1. Al fine di garantire o ripristinare uno stato conservativo soddisfacente dell'habitat 1210 (ex All. 1 Direttiva 92/43), particolarmente soggetto a rarefazione, è necessario:
 - a. evitare l'estirpazione delle specie caratteristiche di tale habitat
 - b. evitare l'introduzione di specie invasive con tendenze sostitutive (es. *Mesembryanthemum* spp., *Senecio* spp.).
 - c. mettere in atto tutti gli accorgimenti idonei a ridurre gli apporti azotati in corrispondenza delle aree residue e delle zone eventualmente ricostituite di tale habitat
 - d. valorizzare opportunamente la presenza di tale habitat sotto il profilo didattico e divulgativo, favorendo il rispetto della naturalità.
2. Per una valutazione dell'incidenza diretta e indiretta anche nel medio e lungo termine degli interventi sullo stato conservativo dell'habitat citato potranno essere attuate attività di monitoraggio.

CAPO V NORME PER IL RILASCIO DEI NULLAOSTA

Art. 25

Nulla osta

1. Gli interventi normati dal presente regolamento sono soggetti al preventivo rilascio di nulla osta, ai sensi della l.r. 12/95, da parte dell'Ente Parco
2. Nel caso di interventi riguardanti strutture e manufatti permanenti il nulla osta dell'Ente Parco è rilasciato secondo le procedure previste dal Regolamento per la riqualificazione del patrimonio edilizio.
3. Nel caso di interventi che interessano strutture ed attrezzature a carattere stagionale, questi sono soggetti al rilascio di nulla osta alla prima installazione successiva all'entrata in vigore del presente regolamento. Il nulla osta rilasciato per le attrezzature stagionali, s'intende rinnovato negli anni successivi, sulla base di comunicazione del proprietario, corredata di ricevuta attestante il versamento dei diritti tariffari, che attesti che l'intervento verrà realizzato senza alcuna modifica rispetto a quello precedentemente autorizzato. Resta fermo l'obbligo di richiedere

nuovo nulla osta nel caso di interventi difformi rispetto al progetto precedentemente autorizzato.

4. La progettazione esecutiva degli interventi di ripascimento strutturale, deve essere corredata da uno studio che contenga lo stato di fatto e di progetto dei parametri ecologici e geologico-marini, con le prescrizioni per la salvaguardia dell'ecosistema marino e per il mantenimento delle caratteristiche granulometriche

Art.26

Documentazione

1. Per il rilascio dei nullaosta di cui al precedente art. 26, il proprietario o l'avente titolo deve inoltrare idonea richiesta in bollo corredata dalla seguente documentazione:
 - a) 1 copia di idonea ed esaustiva documentazione fotografica;
 - b) uno studio che dimostri l'assenza di impatti negativi dell'opera sul paesaggio con particolare riguardo all'aspetto visivo ed ai caratteri geologico-marini;
 - c) 3 copie della relazione tecnica;
 - d) 3 copie degli idonei elaborati grafici dai quali si possa desumere in maniera certa l'intervento proposto, attraverso la rappresentazione dello stato attuale, di progetto e di raffronto, compreso l'inquadramento territoriale dell'intervento;
 - e) 1 copia dell'idonea documentazione comprovante la legittimità dello stato attuale;
 - f) Copia dell'attestazione del versamento dei diritti tariffari di cui all'Art. 35 comma 6 del Regolamento per la riqualificazione del patrimonio edilizio.
 - g) Deposito cauzionale, come previsto all' Art. 35 comma 3 del Regolamento per la riqualificazione del patrimonio edilizio, che potrà essere sostituito da un programma dettagliato per la raccolta differenziata dei rifiuti e per la pulizia giornaliera delle aree pubbliche adiacenti alle aree in concessione, che sarà soggetto a periodici controlli.
2. Tutte le richieste presentate per la prima volta a partire dall'entrata in vigore del presente regolamento, dovranno essere corredate da uno studio cognitivo esteso all'intera area in concessione e/o della proprietà oggetto di intervento, che ne illustri la legittimità dell'attuale consistenza dei luoghi, nonché la definizione delle installazioni temporanee e di quelle permanenti.
3. Nel caso di opere insistenti sullo specchio acqueo e/o interferenti con l'azione del moto ondoso, la documentazione di cui al precedente punto a) dovrà essere integrata da:
 - a) relazione di carattere idraulico - marittimo sul clima meteomarinico del sito d'intervento
 - b) verifica della stabilità del manufatto nei confronti dell'azione del mare
 - c) considerazioni di carattere prescrittivo sui limiti di utilizzo in rapporto allo stato del mare
 - d) indicazioni riguardanti le modalità esecutive.